

D.A. n. 875

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

L'ASSESSORE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTO il D.P.R. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. 7 novembre 1980 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei Beni Culturali in Sicilia;
- VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Lg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- VISTA la L.R. 3 novembre 2000 n. 20 - Titolo II - dettante norme sull'istituzione del Sistema dei Parchi Archeologici in Sicilia, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della L.R. 1 agosto 1977 n. 80 e finalizzato alla salvaguardia, alla gestione alla difesa del patrimonio archeologico regionale e a consentirne migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici;
- VISTO il D.A. n. 6263 dell'11 luglio 2001 dell'Assessore per i Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione con il quale sono state individuate le aree archeologiche costituenti il Sistema dei Parchi Archeologici della Regione;
- VISTO il D.A. n. 1142 del 29 aprile 2013 recante modifiche ed integrazioni al D.A. 6263 dell'11 luglio 2001 con il quale è stato rimodulato il Sistema dei Parchi Archeologici della Regione, comprendente quello del "*Parco Archeologico di Morgantina*";

VISTO il D.A. del 23 gennaio 2014 n. 117 recante modifiche ed integrazioni al D.A. n. 6263 dell'11 luglio 2001 e al D.A. del 29 aprile 2013 n. 1142 con il quale è stato rimodulato il Sistema dei Parchi Archeologici della Regione, comprendente quello di "*Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dell'Acì*";

VISTO il D.A. del 30 agosto 2017 n. 3827 recante modifiche ed integrazioni al D.A. n. 6263 dell'11 luglio 2001, al D.A. del 29 aprile 2013 n. 1142 e al D.A. del 23 gennaio 2014 n. 117 con il quale è stato rimodulato il Sistema dei Parchi Archeologici della Regione, comprendente quello di "*Parco Archeologico di Tindari*";

VISTO il D.P.R. del 14 giugno 2016 n. 12 di natura regolamentare concernente la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali da cui deriva l'assetto organizzativo del Dipartimento regionale beni culturali e dell'identità siciliana comprensivo delle Unità di Staff e delle Unità operative di base e, in particolare, in ordine al sistema dei parchi archeologici di cui alla L.R. n.20 del 3 novembre 2000, individua il Servizio 27 "Polo regionale di Piazza Armerina, Aidone ed Enna per i siti culturali. Parchi archeologici della Villa del Casale e Morgantina";

PREMESSO che in data 24 novembre 2016, con nota prot. n. 2411 la Soprintendenza di Enna ha trasmesso al comune interessato di Aidone, la proposta di perimetrazione del "Parco Archeologico di Morgantina" corredata dai relativi elaborati per gli adempimenti previsti dal comma 4 dell'art. 20 L.R. n.20 del 3 novembre 2000;

PRESO ATTO che sono scaduti i termini previsti dall'art. 20 comma 4 della L.R. 20/2000;

PREMESSO che con nota prot. n.1979 del 17 ottobre 2017 la Soprintendenza di Enna ha inviato all'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Servizio IV Pianificazione Paesaggistica la proposta di perimetrazione del "Parco Archeologico di Morgantina" corredato degli allegati grafici della relazione generale e dello schema di regolamento ex art. 20 comma 6 L.R. 20/2000 corredata dalla necessaria documentazione costituita da:

- Tav. 01 Relazione generale;
- Tav. 02 Perimetrazione del Parco;
- Tav. 02.1 Perimetrazione del Parco con vincolo archeologico diretto e indiretto;
- Tav. 02.2 Perimetrazione del Parco con aree sottoposte a tutela paesaggistica;
- Tav. 02.3 Perimetrazione del Parco con aree indiziate di presenza archeologiche;
- Tav. 03 Regolamento;

CONSIDERATO che il perimetro del Parco Archeologico è atto a circoscrivere l'insieme dei valori storici ed archeologici in esso contenuti, rappresentando adeguatamente l'ambito della tutela del patrimonio dei beni culturali presenti al suo interno e che, nel loro insieme, interagiscono con la natura, la storia antropica, insediativa e agricola del territorio;

VISTA la relazione generale di perimetrazione del Parco Archeologico redatta dalla Soprintendenza di Enna, allegata al presente decreto;

TENUTO CONTO che, come rilevabile dalla documentazione allegata al presente decreto, l'area costituente il *Parco archeologico di Morgantina*, come si evince dagli allegati elaborati cartografici redatti in scala 1:10.000 e 1:5.000, è ripartita nelle seguenti sezioni interne :

Zona omogenea A - l'area archeologica, soggetta a vincolo diretto, già perimetrata con l'istituzione del vincolo di notevole interesse culturale archeologico con decreto dell'Assessorato regionale Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione n. 3116 del 19 dicembre 1983 e quelle aree demaniali che ricadono nell'area archeologica indiretta, soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m del Decreto Lg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i;

Zona omogenea B – fascia di rispetto ex art. 15 lettera e) L.R. 78/76;

Zona omogenea C – aree di interesse archeologico e paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e dell'art. 142 lettera m del Decreto Lg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i;

TENUTO CONTO dell'importanza strategica del “ *Parco Archeologico di Morgantina*” ai fini della valorizzazione del territorio individuato, nonché del perseguimento delle finalità di migliore fruibilità e gestione dell'importante patrimonio archeologico che vi insiste e che, pertanto, occorre procedere ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 20 del 3 novembre 2000 alla individuazione dell'area in cui tale Parco ricade;

RITENUTO che sussistono le condizioni per la formale individuazione dell'area costituente il “ *Parco Archeologico di Morgantina*” ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della L.R. n. 20 del 3 novembre 2000 e che il Consiglio regionale dei Beni Culturali e Ambientali sarà tenuto ad esprimere parere ai fini dell'istituzione del Parco e di conseguenza del suo funzionigramma, ai sensi del comma 7 dell'art. 20 della medesima legge;

RITENUTO pertanto di dover procedere, in attuazione del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 20 del 3 novembre 2000, alla individuazione dell'area in cui ricade il “ *Parco Archeologico di Morgantina*”;

DECRETA

ART. 1

Per i motivi sopra esposti e per le argomentazioni tecnico scientifiche di cui alla relazione allegata, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 20 del 3 novembre 2000, è individuata l'area del Parco con la denominazione di “ *Parco Archeologico di Morgantina*” ricadente nel territorio del comune di Aidone. Le aree individuate sono riportate nella cartografia allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

ART. 2

Con successivo decreto si provvederà alla istituzione del Parco Archeologico, così come previsto dal comma 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2000.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla G.U.R.S. e sul sito istituzionale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

Palermo, 26/02/2018

firmato
L' Assessore
(Prof. Vittorio Sgarbi)